

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

Prot. 0022282-11/06/2012-ALRER

Il Difensore civico della Regione Emilia-Romagna;  
Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale della Regione Emilia-Romagna;  
La Confraternita di Misericordia di Modena.

Di seguito denominate le Parti

preMESSO

La Regione Emilia-Romagna ha istituito l'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale (di seguito indicato come Garante), al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi costituzionali e nell'ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli Istituti penitenziari, negli Istituti penali per i minori, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nei CIE.

Il trattenimento in un CIE ha, per fine espresso della normativa dell'Unione Europea come recepita dall'ordinamento nazionale, l'allontanamento del cittadino straniero non regolare qualora non sussistano elementi per il quale non debba disporsi il rinvio della misura o che non siano comunque ostativi.

La piena e completa informazione del cittadino straniero sulla propria condizione giuridica di trattenuto costituisce osservanza ineludibile del precetto costituzionale.

Il Difensore civico regionale è stato costituito quale organo autonomo e indipendente della Regione Emilia-Romagna a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini nonché delle formazioni sociali che esprimono interessi collettivi e diffusi e svolge funzione di promozione e stimolo della pubblica amministrazione (Statuto della Regione Emilia-Romagna, art. 70).

La Regione, Province e Comuni, anche mediante l'attivazione del Difensore civico, promuovono a livello locale azioni per garantire il corretto svolgimento dei rapporti tra cittadini stranieri e pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alla trasparenza, alla uniformità ed alla comprensione delle procedure (art. 9 co. 3, L.R. n. 5/2004).

Il Difensore civico può operare in ragione della presenza sul territorio regionale di cittadini non comunitari che potrebbero essere destinatari di provvedimenti di allontanamento dal territorio dello Stato o di essere destinati al trattenimento in un CIE e in ordine ai cittadini usciti dal CIE per i quali si pongono questioni relative all'esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti, con la finalità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone e, in particolare, per la protezione delle categorie di soggetti socialmente deboli (art. 3 co. 3, L.R. n. 25/2003).

ricordato

che sulla base di un protocollo d'intesa, stipulato in Bologna il 24 febbraio 2007 con l'Ufficio del Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna, presso il CIE del capoluogo regionale, ha operato uno sportello giuridico informativo e che tale attività è cessata.

ritenuto

in forza della avvertita necessità che l'attività di ciascun Ente sia il risultato della migliore cooperazione tra le Parti;

che, per i sopra esposti motivi nonché per il buon esito dell'attività già svolta dal predetto sportello giuridico informativo, il medesimo debba essere costituito presso il CIE di Bologna

convengono quanto segue:

1. La presente convenzione non modifica né interviene su progetti e attività inerenti i CIE istituiti nel territorio della regione Emilia-Romagna né parimenti è destinata a produrre effetti circa accordi o convenzioni ad esso legati;
2. le Parti si impegnano alla costituzione di uno sportello dedicato all'ascolto e all'informazione e che sia di raccordo con gli Istituti di garanzia della Regione in merito alla condizione giuridica delle persone trattenute nei CIE;
3. il Difensore civico, nell'ambito del punto 2, individua nell'ambito del proprio ufficio la figura da affiancare alla Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale della Regione Emilia-Romagna;
4. le Parti concordano i tempi e le modalità dell'attività di informazione;
5. le Parti possono inoltre concordare e promuovere congiuntamente incontri, convegni ed ogni altra iniziativa ritenuta idonea a favorire una informazione trasparente verso l'esterno su quanto riguarda il CIE, così come l'approfondimento della normativa europea ed internazionale in tema di condizione giuridica del cittadino non comunitario;
6. il coordinatore delle attività congiunte è indicato nel dott. Franco Pilati che per l'effetto, cura in accordo con gli Enti rilevanti nel presente accordo, l'esecuzione di quanto deciso dalle Parti, i rapporti con i terzi, riferisce dell'attività in essere, è responsabile del trattamento dei dati raccolti durante l'attività; trasmette, per ogni opportuna iniziativa, all'Ufficio del Difensore civico regionale e della Garante con cadenza semestrale i dati relativi all'attività svolta;
7. i dati relativi all'attività di informazione e consulenza rimangono nelle disponibilità delle Parti per gli usi conformi ai propri compiti istituzionali;
8. le Parti si riuniscono non meno di due volte l'anno al fine di verificare l'attività svolta, la programmazione comune e le corrispondenti azioni e attività;
9. la presente convenzione ha durata di anni due, con rinnovo tacito per pari tempo salvo contraria indicazione espressa con efficacia a trenta giorni dal ricevimento.

Letto, approvato e sottoscritto:

Daniele Lugli – Difensore civico della Regione Emilia-Romagna;

Desi Bruno – Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale della Regione Emilia-Romagna;

Daniele Giovanardi – Presidente della Confraternita di Misericordia di Modena.